

COMMISSIONE IV

FINANZE E TESORO

XXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Autorizzazione al Fondo massa della Guardia di finanza a sostenere l'ulteriore spesa di lire 75.000.000 per la costruzione di un edificio da destinare a sede di un collegio per i figli e gli orfani dei militari del Corpo. (1000)	426	Concessione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e soggetti a perdite per effetto della esecuzione del trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947. (<i>Approvato dal Senato</i>). (889)	437
PRESIDENTE	426	PRESIDENTE	437, 439
BELOTTI, <i>Relatore</i>	426	BERZANTI, <i>Relatore</i>	437
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
DE' COCCI ed altri: Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti alla seconda Giunta del C. A. S. A. S. per lo svolgimento della sua attività a favore della ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di eventi bellici. (311)	426	FOLCHI ed altri: Concessione della dodicesima mensilità a favore di invalidi di guerra di prima categoria. (517)	440
PRESIDENTE	426, 428, 433, 435, 436, 437	PRESIDENTE	440, 441, 442, 444, 445
CAIATI, <i>Relatore</i>	427, 428, 436	CHIARAMELLO, <i>Relatore</i>	440
DUGONI	428, 431, 434, 435, 436	WALTER	441, 442
DE' COCCI	428, 436, 437	FOLCHI	441
ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	428, 433, 435, 436	VALSECCHI	442
DE MARTINO FRANCESCO	433	ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	442
ANGIOY	433, 437	PIERACCINI	442, 444
PELLA	434, 435, 436	GEREMIA	442, 443, 444
VALSECCHI	435	ROSINI	445
DE MARTINO CARMINE	435	Votazione segreta:	
SELVAGGI	436	PRESIDENTE	445

La seduta comincia alle 9,15.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Fondo massa della Guardia di finanza a sostenere l'ulteriore spesa di lire 75.000.000 per la costruzione di un edificio da destinare a sede di un collegio per i figli e gli orfani dei militari del Corpo. (1000).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Fondo massa della Guardia di finanza a sostenere l'ulteriore spesa di lire 75.000.000 per la costruzione di un edificio da destinare a sede di un collegio per i figli e gli orfani dei militari del Corpo », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Belotti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BELOTTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con legge 20 aprile 1952, n. 525, il Fondo massa della Guardia di finanza è stato autorizzato ad assumere in proprio, entro i limiti di 250 milioni, l'onere relativo alla costruzione di un edificio da destinarsi a sede di un collegio per i figli e per gli orfani dei militari della Guardia di finanza e per il primo impianto, l'arredamento e l'organizzazione del collegio stesso.

La previsione della spesa fatta nell'aprile 1951 deve ormai considerarsi superata a causa degli aumenti che nel frattempo si sono verificati non solo per quanto riguarda le opere murarie, ma anche per tutti quei lavori di completamento necessari a rendere funzionale il collegio. Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, in sede di approvazione dell'appalto, ha ammesso un aumento del 20 per cento sui prezzi di capitolato. Quindi, i 75 milioni che vengono proposti con questo disegno di legge, come stanziamento per il Fondo massa, altro non rappresentano se non l'aumento verificatosi dopo l'originaria previsione.

Per questi motivi, il disegno di legge in discussione è un provvedimento di ordinaria amministrazione. D'altronde, lo stesso Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha approvato l'aumento del 20 per cento sui prezzi di capitolato.

Invito, quindi, gli onorevoli colleghi ad approvare il provvedimento sottoposto al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Per la costruzione di un edificio da destinare a sede di un collegio per i figli ed orfani dei militari della Guardia di finanza, di cui alla legge 20 aprile 1952, n. 525, e per il primo impianto, l'arredamento e l'organizzazione del collegio medesimo il Fondo massa della Guardia di finanza è autorizzato ad effettuare l'ulteriore spesa di lire 75.000.000.

Le somme all'uopo occorrenti saranno prelevate dai fondi provenienti dagli avanzi netti di gestione degli esercizi finanziari 1952-53 e precedenti.

(È approvato).

ART. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio del Fondo massa della Guardia di finanza.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati De' Cocci ed altri: Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti alla seconda Giunta del C. A. S. A. S. per lo svolgimento della sua attività a favore della ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di eventi bellici. (311).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge De' Cocci ed altri: « Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti alla seconda Giunta del C. A. S. A. S. per lo svolgimento della sua attività a favore della ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di eventi bellici ».

Come i colleghi ricorderanno, su questa proposta di legge fu fatta una relazione ampia, precisa e particolareggiata dall'onorevole Arcaini, ora Sottosegretario di Stato per il tesoro. Rimanemmo d'accordo che, in occasione della discussione di questo provvedimento, il Ministro del tesoro avrebbe fatto una esposizione circa le attuali condizioni e le possibilità della Cassa depositi e prestiti.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1954

Molte volte abbiamo rinviato il seguito della discussione di questa proposta di legge, la cui approvazione è divenuta ora urgente perché l'opera di ricostruzione, attraverso i mutui della seconda Giunta del C. A. S. A. S., è rimasta sospesa.

Nella seduta odierna, il Sottosegretario di Stato Arcaini, per incarico ricevuto dal Ministro del tesoro, farà alla Commissione una esposizione sulle condizioni della Cassa depositi e prestiti. Poi, qualora la Commissione lo ritenesse necessario, separatamente dall'esame di questa proposta di legge, potremmo invitare l'onorevole Ministro a darci ulteriori chiarimenti.

Ma per il momento ritengo indispensabile passare all'esame e all'approvazione della proposta di legge.

Secondo il nuovo testo proposto dal relatore, il titolo della proposta di legge è il seguente: « Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (già seconda Giunta C. A. S. A. S.) per lo svolgimento della sua attività a favore della ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di eventi bellici ». Come i colleghi sanno, la denominazione « seconda Giunta del C. A. S. A. S. » traeva la sua origine dal fatto che il prelievo avveniva dai fondi dell'U. N. R. R. A. Ora, invece, ogni prelevamento viene fatto attraverso la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti, ma principalmente, per non dire esclusivamente, con i fondi della Cassa depositi e prestiti. Quindi, il riferimento all'U. N. R. R. A. non ha più ragione di esistere.

L'articolo 1 del nuovo testo prevede, quindi, il cambio della denominazione, per cui la seconda Giunta del C. A. S. A. S. assume la denominazione di « Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione ».

Nell'articolo 2 si stabilisce che, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55 e fino all'esercizio finanziario 1964-65, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione, mediante utilizzo delle quote di ammortamento dei precedenti mutui accordati allo stesso Istituto, mutui fino all'ammontare annuo complessivo di lire 3 miliardi per ciascuno degli indicati esercizi. Occorre rilevare al riguardo che con l'ultima legge approvata dalla nostra Commissione si concesse alla seconda Giunta del C. A. S. A. S. la facoltà di contrarre mutui, ai fini della ricostruzione, con la Cassa depositi e prestiti fino all'ammontare di 26 miliardi. Con il

provvedimento oggi al nostro esame la somma viene elevata a 30 miliardi, per 10 anni, con una quota di 3 miliardi all'anno.

L'articolo 2 autorizza, poi, il Ministro del tesoro ad accordare la garanzia dello Stato per l'ammortamento dei mutui, applicando le disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

L'articolo 3 dispone che, in caso di mancato pagamento alle scadenze, e decorso inutilmente il termine di 15 giorni, l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione è autorizzato a riscuotere in una unica soluzione alla più prossima scadenza gli interessi e le quote di ammortamento dei mutui da esso concessi, mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte, con l'obbligo del non riscosso per riscosso e con le norme, la procedura e i privilegi vigenti per l'esazione delle imposte dirette, anche per quanto riguarda i diritti degli esattori.

Informati così i colleghi sul nuovo testo proposto, invito l'onorevole Caiati, relatore, a riferire.

CAIATI, *Relatore*. Dopo l'ampia relazione fatta dall'onorevole Presidente, a me rimane solo da fare una richiesta formale, giustificata dalla nuova situazione in cui ci troviamo.

La nuova situazione è in riferimento alla relazione che dovrebbe fare l'onorevole Sottosegretario. Ora desidero osservare che si parlò di una relazione sulla situazione della Cassa depositi e prestiti, allorquando si discusse dei 26 miliardi che la Cassa depositi e prestiti avrebbe dovuto dare alla seconda Giunta del C. A. S. A. S. Ma ora si tratta di dare 3 miliardi all'anno sui recuperi che riguardano mutui già concessi alla seconda Giunta, quindi praticamente di somme assolutamente insufficienti, che non possono essere addotte a motivo per riportarci su di un piano più vasto, quale è quello della discussione sulla situazione generale della Cassa depositi e prestiti.

Quindi, vengono a mancare le ragioni che giustificarono la richiesta. Ora, a parte la valutazione che la Commissione dovrà fare sulla misura dei 3 miliardi, è da considerare che i 3 miliardi, in fondo, non sono che le quote di ammortamento che rientrano nella somma stanziata, se è vero, come da dati in nostro possesso, che l'Istituto avrebbe finora concesso mutui per 69 miliardi. Ed allora non si tratta che di partite di giro che rientrano e si rimettono in circolazione. Che cosa c'entra in questa sede e in relazione

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1954

a questa questione, il problema più vasto della Cassa depositi e prestiti ?

Se questo argomento serve a fare perdere del tempo e per attendere ancora la messa in circolazione dei fondi a disposizione, sia pure in misura inadeguata, delle migliaia di richieste che vi sono per la ricostruzione degli immobili, allora diciamolo nella maniera più chiara; lo dica l'opposizione e lo dica il Governo se è d'accordo col punto di vista dell'opposizione.

Però, come cittadino e non come parlamentare — permettetemelo — faccio presente che le richieste sono tante e noi indugiamo su questo argomento che non ha, a mio avviso, alcun addentellato con quello in discussione. Si potrebbe, senza fare una discussione sulla situazione della Cassa depositi e prestiti, cercare di scegliere un motivo anche più adeguato e più serio.

DUGONI. Non vi è niente di più serio che gli impegni che sono stati presi: per una Commissione parlamentare ed un Governo che si rispetti la cosa più seria è un impegno preso. Non capisco perché si dica che ciò non è serio; lo trovo ridicolo.

CAIATI, *Relatore*. Ci troviamo di fronte ad una situazione diversa.

DUGONI. La Cassa depositi e prestiti ha anticipato fino ad oggi circa 67 miliardi; vi sono dei rientri i quali dovrebbero andare a disposizione delle finalità ordinarie della Cassa depositi e prestiti; noi sottraiamo alla sua disponibilità, con questo provvedimento, detti rientri; quindi noi andiamo ad agire sulle disponibilità della Cassa depositi e prestiti.

Quindi, pensiamo che il Governo debba fare la sua relazione.

DE' COCCI. Proporrei di non rinunciare affatto alla relazione comprendendo la legittima esigenza espressa dall'onorevole Dugoni. Potremmo oggi discutere la proposta di legge e successivamente fissare all'ordine del giorno la relazione del Sottosegretario e possibilmente del Ministro.

PRESIDENTE. Avevo già detto che il Ministro ha delegato l'onorevole Arcaini a fare questa relazione, salvo poi ad invitare successivamente il Ministro del tesoro a dare, se necessario, maggiori ragguagli; perché, dedicare in questo scorcio dei nostri lavori una seduta per questa relazione, che dovrebbe essere necessariamente ampia ed esauriente, non è possibile. Come tutti i colleghi sanno vi sono pressioni da tutte le parti, ma la seconda Giunta del C.A.S.A.S. da mesi non

concede più un solo mutuo per le ricostruzioni.

Senza entrare nel merito del provvedimento a cui sommariamente ho accennato, se il provvedimento stesso fosse ritenuto dalla Commissione insufficiente, si potrà ritornarvi in seguito per ottenere ulteriori fondi.

Prego l'onorevole Sottosegretario Arcaini di svolgere la sua relazione.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mesi fa ebbi l'onore di essere relatore della proposta di legge in esame. In tale sede fu fatta dalla nostra Commissione formale richiesta perché, prima di decidere in ordine agli impegni da assumersi dalla Cassa depositi e prestiti, la Commissione conoscesse l'esatta situazione di questo Istituto.

Vi era la preoccupazione che, autorizzando la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui al di fuori dei fini di istituto, si avessero a limitare la possibilità di detta Cassa di rispondere alle richieste di mutui avanzate in modo particolare dai Comuni. Il Governo assunse l'impegno di presentare alla Commissione finanze e tesoro una relazione sulla Cassa depositi e prestiti e il Governo, a mio mezzo, è pronto a farla.

La situazione della Cassa depositi e prestiti nel complesso delle sue attività, al 31 dicembre 1953, aveva 1.711 miliardi; di questi 797 erano in conto del tesoro quali proventi dei buoni postali e 315 quali proventi dei conti correnti postali; il conto del tesoro era quindi di 1.112 miliardi e alla data odierna è disceso a 1.060 miliardi.

Le passività della Cassa erano costituite da mutui da somministrare per 153 miliardi, da depositi in numerario per 11 miliardi, da conti correnti con il Ministero delle poste per 350 miliardi, da conti correnti con enti vari per 27 miliardi, da conti correnti con la gestione del risparmio postale per 1.160 miliardi, da riserve per 4,97 miliardi, da altre partite, per 3 miliardi e 190 milioni.

Come tutti sanno, la fonte primaria delle disponibilità della Cassa è costituita dal risparmio postale. Altri afflussi di capitale sono costituiti dai rimborsi (per quota capitale prestiti e anticipazioni e per titoli estratti) e dai depositi in numerario.

I capitali che affluiscono alla Cassa sono principalmente investiti in prestiti.

Nel triennio in corso si sono avuti i seguenti afflussi:

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1954

	1952	1953	1954 (al 18 luglio)
	(in miliardi di lire)		
Risparmio postale.	166,5	180,6	45,6
Prestiti e anticipazioni	11,6	19 —	5,5
Titoli	7 —	9,1	6,4
Depositi in numerario	1,6	1,4	0,7
Totale disponibilità	186,7	210,1	58,2
Media mensile	15,5	17,5	8,9

Nel medesimo triennio hanno avuto luogo i seguenti investimenti:

	1952	1953	1954 (al 18 luglio)
	(in miliardi di lire)		
Concessioni di prestiti	113,1	125 —	53,6
Acquisto di titoli	30,1	9,8	9,7
Totale investimenti	143,2	134,8	63,3
Media mensile	11,9	11,2	9,7

Negli anni 1952 e 1953 l'incremento del risparmio postale è stato rispettivamente di miliardi 128,6 e 134,9, esclusi da questi importi gli interessi capitalizzati che a fine d'anno non erano stati ancora calcolati e capitalizzati. Di detti incrementi sono stati investiti in prestiti, miliardi 113,1 nel 1952 e miliardi 125 nel 1953.

A tutto il 18 luglio 1954 l'incremento del risparmio è stato di miliardi 45,6, mentre gli investimenti in prestiti sono stati di miliardi 53,6, di cui miliardi 27,6 per l'edilizia popolare. Si prevede che entro il corrente anno le concessioni di mutui raggiungeranno un ammontare di circa 100 miliardi, pari all'importo presunto dell'incremento del risparmio postale.

Il risparmio postale ammonta attualmente a miliardi 1.189, di cui 1.059 per buoni postali fruttiferi e miliardi 130 per risparmio ordinario.

I mutui vigenti al 31 dicembre 1953, relativi alle concessioni disposte dalla Cassa con fondi propri, ammontano a miliardi 381,4 esclusi 40 miliardi concessi alla seconda Giunta del C. A. S. A. S., così distinti per opere: acquedotti, miliardi 14,2; altre opere igieniche, miliardi 12,7; edifici scolastici, miliardi 20,9; opere diverse, miliardi 52,7; consorzi di bonifica, 100 milioni; integrazione dei bilanci comunali e provinciali, miliardi 123,9;

spedalità, 100 milioni; altre passività, miliardi 18,3; edilizia popolare, miliardi 138,2; operazioni varie, miliardi 2.

I mutui vigenti e concessi al 31 dicembre 1953 per l'edilizia popolare, esclusi quelli della seconda Giunta del C. A. S. A. S. rappresentano il 29,9 per cento e cioè quasi un terzo dell'ammontare complessivo.

Posso ricordare i dati che riguardano i prestiti concessi negli anni dal 1952 al 1954 (alla data del 6 luglio) per le singole opere.

Nel 1952 furono accordati 2.866 mutui per un importo di 113 miliardi; nel 1953 furono accordati 2.943 mutui per 125 miliardi; nel 1954 (primo semestre) furono accordati 1.761 mutui per un importo di 53 miliardi e 600 milioni (questo diviso fra tutte le opere che ho già elencato).

Bisogna notare che la Cassa depositi e prestiti ha anche dato delle adesioni di massima, le quali costituiscono un impegno che viene a maturarsi via via che si perfezionano le operazioni. Queste adesioni di massima riguardano: per acquedotti 1.029 domande, per un importo di 19 miliardi e 900 milioni; per altre opere igieniche 1.189 domande, per un importo di 21 miliardi e 100 milioni; per edifici scolastici 1.503 domande, per un importo di 31 miliardi e 600 milioni; per opere diverse mille domande, per un importo di 32 miliardi e 300 milioni; per i

consorzi di bonifica cinque domande, per un importo di 500 milioni; per l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali 300 domande, per un importo di 6 miliardi e 800 milioni; per ospedalità 786 domande, per un importo di 1 miliardo e 500 milioni; per altre passività 339 domande, per un importo di 3 miliardi e 600 milioni; per l'edilizia popolare 999 domande, per un importo di 53 miliardi e 800 milioni. Qui, complessivamente, la Cassa depositi e prestiti ha dato adesione per 7.150 domande, per un importo di 170 miliardi e 700 milioni. L'importo medio complessivo di ciascuna adesione risulta di lire 24 milioni, e più precisamente per l'Italia settentrionale è di 26 milioni; per l'Italia centrale di 21 milioni; per l'Italia meridionale di 21 milioni; per l'Italia insulare 30 milioni. Secondo la natura delle opere, l'importo medio per ciascuna adesione è: per acquedotti 19 milioni; per opere igieniche 17 milioni; per edifici scolastici 21 milioni; per opere diverse 31 milioni; per l'edilizia popolare 53 milioni. Le richieste pervenute, che comprendono anche quelle che sono state accettate in via di massima, oltre quelle che sono giacenti o che sono state respinte, giungono alla cifra di 12.765, per un importo di 402 miliardi e 700 milioni. L'importo medio complessivo di queste richieste risulta press'a poco uguale alla media degli importi per i singoli mutui per i quali si è data l'adesione. Secondo la natura delle opere pubbliche, l'importo è press'a poco identico, e varia da 20 a 52 milioni a seconda che si tratti di acquedotti o di edilizia popolare.

Credo di non far torto alla Commissione, la quale è del resto già ben edotta, se accenno brevemente ai fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti. Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che il fine istituzionale primario della Cassa depositi e prestiti è quello di fornire ai comuni ed alle province i mezzi per finanziare le opere pubbliche di loro competenza. Sono note le difficoltà che incontrano i comuni e le province a finanziarsi presso gli altri enti. Ed è noto, altresì, come il costo di queste operazioni presso altri enti sia più elevato di quello che richiede la Cassa depositi e prestiti. La legge 3 agosto 1949, n. 589, contiene norme per agevolare la esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali con contributi per le spese necessarie per l'esecuzione di opere di ordine igienico-sanitario, scolastico, stradale, ospedaliero, marittimo, ecc.

Allo scopo di accordare i contributi previsti da detta legge n. 589, la medesima, al-

l'articolo 17, dispone che, con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, siano autorizzati, annualmente, i limiti di impegno relativi. In applicazione di detto articolo vengono annualmente autorizzati notevolissimi limiti di impegno per la concessione dei contributi dianzi indicati, ma, evidentemente, lo scopo di ordine generale che lo Stato si è ripromesso di perseguire con l'assunzione di oneri di importo gravissimo per la corrispondenza di detti contributi, è del tutto frustrato ove gli enti locali non possano ottenere dalla Cassa depositi e prestiti i mutui occorrenti per il finanziamento delle opere, per deficienza dei mezzi che la stessa può mettere a loro disposizione. In tale stato di cose, malgrado l'approntamento degli strumenti giuridici e dei mezzi notevolissimi assegnati dallo Stato, i problemi di ordine igienico, scolastico, stradale, ospedaliero, ecc. rimangono insoluti; il che può comportare che si sia indotti a risolverli addossando allo Stato il finanziamento diretto ed integrale delle opere, con oneri dei quali è agevole prevedere l'entità ove si pensi alla mole imponente delle opere cui si può provvedere con i contributi in parola. È appena il caso di considerare, poi, l'influenza negativa sullo sviluppo dei comuni minori che può esercitare la mancanza di disponibilità finanziaria della Cassa depositi e prestiti ove si pensi che, data la modesta entità della mole delle opere di cui detti comuni abbisognano e la capillarità dell'intervento della Cassa, la sottrazione ai suoi fini istituzionali anche di somme che potrebbero sembrare di non rilevante portata, comporta la mancata soluzione di problemi essenziali in numerosi comuni.

Altro compito importantissimo della Cassa depositi e prestiti, è quello di finanziare l'edilizia popolare. L'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e gli istituti provinciali autonomi per le case popolari sono ammessi a fruire dei mutui della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento delle loro costruzioni. Il poter far capo alla Cassa è per essi d'importanza essenziale, in quanto al fine di raggruppare gli scopi istituzionali (essere in grado cioè di fornire l'alloggio alle categorie destinatarie a condizioni non molto onerose) è indispensabile che contraggano i mutui ad interesse non elevato. Alla soluzione del problema dell'edilizia popolare, lo Stato concorre con la concessione di contributi. Come è noto, per ultimo è stata emanata la legge 2 luglio 1949, n. 408, che prevede la concessione di contributi costanti per 35 anni. Per

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1954

la concessione di detti contributi vengono annualmente autorizzati notevolissimi limiti di impegno che comportano per lo Stato gravissimi oneri, ma per contro, danno modo di assistere col concorso statale volumi notevolissimi di alloggi popolari.

Devo inoltre aggiungere che, a seguito della legge 27 marzo 1953, n. 177, concernente l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali, la Cassa è stata chiamata a provvedere alla concessione di mutui per cospicui importi, e ciò nonostante che con decreto ministeriale 20 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1954, siano stati autorizzati a compiere tali prestiti anche altri istituti di credito, che invero non risulta abbiano effettuato operazioni del genere. È inoltre in corso di approvazione altro provvedimento legislativo per integrare i bilanci comunali e provinciali per il 1953-54.

Infine, altri mutui, dell'ordine di decine di miliardi, la Cassa è stata autorizzata a concedere con leggi speciali quali quelle per Roma, Napoli, Palermo e per la seconda Giunta del C.A.S.A.S. (miliardi 40 + 26), per case ai profughi (9 miliardi) e recentemente la *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 aprile ha pubblicato la legge 20 marzo 1954, n. 79, che riguarda la concessione di mutui all'Istituto nazionale per le case dei maestri e per la costruzione di case ai propri soci.

Da quanto premesso si rileva che l'ammontare dei finanziamenti ai quali dovrebbe farsi fronte è tale che la Cassa, pur considerando le proprie cospicue disponibilità, non può soddisfare che in parte, scaglionando le rimanenti richieste negli anni successivi, con precedenza a quelle concernenti opere pubbliche, e in prevalenza l'edilizia popolare; opere, le quali per la loro comprovata indifferibile necessità sono assistite dai contributi della legge Tupini e ciò anche allo scopo di rendere operanti le leggi medesime. Si può per altro manifestare l'avviso che oltre un terzo dei previsti 100 miliardi di disponibilità del 1954 sono da destinarsi alle costruzioni edilizie. Nei primi sei mesi sono già stati dati all'edilizia mutui per 22 miliardi di lire, cioè circa la metà dell'importo globale degli investimenti in tale periodo. Questa è la situazione della Cassa depositi e prestiti, la quale in seguito alla variazione del tasso di interesse sui buoni fruttiferi postali e sui libretti postali, intervenuta a partire dal 18 novembre 1953, ha visto ridursi l'incremento della disponibilità dei suoi mezzi finanziari.

Data questa situazione la proposta di legge De' Cocci, che prevedeva l'autorizza-

zione alla Cassa depositi e prestiti di mutuare entro un certo periodo di anni ben 80 miliardi, non poteva essere integralmente accolta. È vero che l'U. N. R. R. A.-Casas ha esplicito e va esplicitando una proficua attività, ma si rende anche necessario di contemperare le varie esigenze. Quindi, pur non potendo aderire in pieno alla proposta di legge De' Cocci, cioè alla concessione degli 80 miliardi, noi abbiamo creduto di fare uno sforzo, data la situazione che ho descritta, perché i rientri nei mutui già concessi per 66 miliardi all'U. N. R. R. A.-Casas possano essere utilizzati fino al limite di 30 miliardi in 10 anni. È, ripeto, questo un notevole sforzo che viene fatto, anche se non soddisfa pienamente le richieste dell'U. N. R. R. A.-Casas e dei colleghi che si sono fatti promotori della proposta di legge. Concludendo, il Governo è favorevole a che la Cassa depositi e prestiti venga autorizzata a concedere, per un periodo di 10 anni, mutui all'U. N. R. R. A.-Casas, fino all'ammontare di 3 miliardi di lire per anno. Ove i rientri non si realizzassero nella somma di tre miliardi, la Cassa depositi e prestiti concederebbe i mutui in corrispondenza delle quote di ammortamento realizzate. Se invece, come è da prevedere, specialmente nei prossimi anni, le quote di ammortamento dovute dall'U. N. R. R. A. alla Cassa depositi e prestiti supereranno i 3 miliardi, la eccedenza non sarà concessa in mutuo all'U. N. R. R. A.-Casas, perché la legge prevede e fissa il loro ammontare in tre miliardi.

Io credo di aver dato alla Commissione i chiarimenti richiesti. Resto a disposizione per rispondere alle domande che verranno formulate dai signori commissari.

DUGONI. Ringrazio il Presidente per averci consentito di conoscere la situazione della Cassa depositi e prestiti; ringrazio altresì l'onorevole Sottosegretario per l'accurata relazione che ha fatto in merito alla situazione reale della Cassa, relazione che lascia trasparire ad ogni passo la notevole decadenza delle possibilità dell'Istituto.

Al riguardo dovrei rifarmi al dicembre 1953, quando fu adottato il provvedimento di riduzione del tasso degli interessi sui Buoni postali fruttiferi. Dovrei anche ricordare alla Commissione che modestamente presentai una interrogazione al Ministro del tesoro, senza avere mai l'onore di una risposta, interrogazione nella quale prospettavo le conseguenze veramente disastrose che alla Cassa depositi e prestiti sarebbero derivate dalla riduzione del tasso di interesse.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1954

Successivamente, appena si iniziò l'esame della proposta di legge De' Cocci, affermai che non era difficile scorgere le ragioni per cui il Governo era stato indotto a prendere questo provvedimento, ed è presente una persona che può darcene atto meglio di qualsiasi altra. Si trattava di arrivare a varare il nuovo cartello bancario nel quale erano le casse di risparmio, che dovevano aderire a determinate posizioni. Data la situazione di concorrenza tra la clientela delle casse postali e quella delle casse di risparmio, il Governo credette di incoraggiare le casse di risparmio ad entrare nel cartello attraverso la riduzione del tasso di interesse dei Buoni postali. Fu un grave errore che noi denunciavamo subito e di cui oggi scorgiamo le evidenti conseguenze. La Cassa depositi e prestiti quest'anno non sarà in grado di fare fronte neanche ai due terzi delle erogazioni fatte negli anni passati.

I compiti istituzionali della Cassa depositi e prestiti dovrebbero stare a cuore a tutti i settori della Camera, perché tutti (direttamente o indirettamente) siamo amministratori di enti pubblici locali. Oggi ci troviamo nella situazione che, per ottenere un mutuo dalla Cassa, si deve aspettare un tempo enorme. L'onorevole Sottosegretario di Stato ci ha fornito delle cifre: domande per 426 miliardi, 170 miliardi di impegni, con la possibilità di erogare 100 miliardi. Ciò vuol dire che rispetto agli impegni già presi trascorreranno 15 o 16 mesi prima che la Cassa abbia esaurito le adesioni di massima già date.

In queste condizioni togliere qualcosa alla Cassa mi sembra che non sia un atto di incoraggiamento per questi poveri nostri amministratori, i quali non sanno a chi rivolgersi. Con il provvedimento del dicembre, a cui ho fatto cenno, abbiamo alimentato i serbatoi delle casse di risparmio, che però non si svuotano a beneficio dei comuni e delle province. Pertanto, mentre da un lato abbiamo dato alle casse di risparmio la possibilità di aumentare i loro impieghi verso gli enti pubblici, questo in realtà le casse di risparmio non hanno fatto. Ho esaminato l'ultimo bollettino mensile della Banca d'Italia: esso ci dice che la differenza degli impieghi delle casse di risparmio verso gli enti pubblici è insignificante nei primi mesi di quest'anno. Ciò dimostra che le casse di risparmio hanno ringraziato gentilmente per i maggiori depositi affluiti nelle loro casse, ma li hanno adoperati come hanno creduto, eludendo quella che era una speranza accarezzata dal Go-

verno nel prendere il provvedimento di riduzione del tasso di interesse.

Parliamoci francamente. Non credo che i 3 miliardi previsti dalla proposta di legge De' Cocci possano spostare la situazione reale della Cassa depositi e prestiti, ma qui siamo di fronte ad una questione di principio, cioè incrementiamo le voci che distolgono la Cassa depositi e prestiti dai suoi compiti istituzionali. Ma facciamo anche di più: creiamo una specie di dotazione permanente a carico della Cassa depositi e prestiti ed a favore dell'Istituto per il finanziamento della ricostruzione. Infatti, in realtà accade che la Cassa ha dato una somma, e, invece di riportarla nelle proprie casse, torna a darla per un decennio. In sostanza si tratta di una dotazione permanente di 30 miliardi, oltre altre annualità che rientreranno successivamente all'Istituto per il finanziamento della ricostruzione. Questo è un principio molto grave. Sarebbe meglio allora decidere di dare per 10 anni 3 miliardi, indipendentemente dall'origine, proprio per sganciare questa specie di permanenza della fornitura di capitali della Cassa depositi e prestiti a questo Istituto. Logicamente, fra 4 o 5 anni ci verrete a dire che i rientri non sono 3 miliardi ma 4 o 5, perché si tratta di rientri scalari, ed allora proporrete di assegnare anche questo sovrappiù.

Volete dare questi miliardi? Ma allora concediamo 3 miliardi all'anno, indipendentemente dalla questione dei rientri che a mio avviso riveste la maggiore gravità!

Ripeto: sono contrario a che l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione si finanzia presso la Cassa depositi e prestiti; però, se proprio lo volete, fatelo, ma attraverso questa via. In ogni caso sarebbe opportuno — ed avanzo proposta formale al riguardo — che la Commissione emettesse il voto di riportare il tasso di interesse dei Buoni fruttiferi postali alla misura preesistente al 18 dicembre. Questo è l'unico mezzo per riassetare la situazione della Cassa e metterla in condizioni di adempiere i suoi obblighi istituzionali. La Commissione ha sufficiente autorità per emettere un siffatto voto, allo scopo di permettere ai nostri comuni di ricevere quel minimo aiuto che soltanto la Cassa depositi e prestiti può fornire loro. Infatti, per altra strada ottengono qualcosa soltanto attraverso il sistema jugolatorio e ricattatorio delle esattorie: le casse di risparmio, che sono in genere gli esattori degli enti pubblici, reinvestono in mutui verso gli enti pubblici dai quali hanno

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1954

ricevuto la gestione delle esattorie. Questo è un sistema primitivo e privo di elasticità. Ripeto, l'unico istituto che segua con attenzione gli enti locali è la Cassa depositi e prestiti e non c'è ragione di abbandonarla a se stessa. Formulerò al riguardo un ordine del giorno, senza farne una questione pregiudiziale per quanto concerne il momento della votazione. Cioè questo ordine del giorno potrà essere posto in votazione anche dopo l'esame degli articoli del provvedimento.

DE MARTINO FRANCESCO. Qual'è l'opinione dell'onorevole rappresentante del Governo sulla proposta dell'onorevole Dugoni di riportare alla vecchia misura il tasso di interesse? Questo problema, che riguarda la politica generale della Cassa depositi e prestiti, è preliminare. Infatti, se non provvediamo di maggiori mezzi la Cassa depositi e prestiti, come possiamo caricarla di maggiori oneri?

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Credo che l'onorevole Dugoni nell'espone la sua tesi abbia un pò sottovalutato l'importanza dell'U. N. R. R. A.-Casas. Questo istituto, sia pure attraverso altra strada, ha concorso in modo notevole alla ricostruzione del nostro paese, che è pure una delle finalità della Cassa depositi e prestiti giusta la legge che la regola ed in applicazione delle provvidenze disposte dallo Stato. Perciò non si può dire che noi scoraggiamo la Cassa depositi e prestiti nello svolgimento delle sue attività, tanto è vero che per ben due volte il Parlamento è stato concorde nel concedere alla Cassa depositi e prestiti l'autorizzazione ad erogare prima un mutuo di 40 miliardi e successivamente un altro di 26 miliardi. Il Governo — e la Commissione ne ha avuto prove recenti — ha aderito con entusiasmo agli stimoli che sono venuti dalla Commissione affinché la Cassa depositi e prestiti non fosse deviata nei suoi investimenti dai fini istituzionali. Ripeto, il Governo è lieto di sentirsi appoggiato dalla Commissione finanze e tesoro perché siano tutelati i fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti e questa non venga distolta dai suoi compiti. Tuttavia, faccio osservare che la U. N. R. R. A.-Casas è un istituto le cui finalità sono anch'esse di ricostruzione.

Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Dugoni, cioè di non riaffermare il concetto di limitare i mutui accordati alla U. N. R. R. A.-Casas al rientro delle quote di ammortamento dovute per i mutui già concessi dall'U. N. R. R. A.-Casas, ritengo che sia bene ribadire questo principio, che non è

inteso a stabilire un diritto dell'U. N. R. R. A.-Casas a valersi dei rientri, ma esprime soltanto il proposito di voler limitare ed indicare in via eccezionale la ragione per cui, nonostante la situazione di relativa pesantezza della Cassa depositi e prestiti, si vogliono concedere questi nuovi mutui.

Per quanto riguarda la manovra del tasso dei depositi, invito l'onorevole Dugoni a considerare che il Governo si fa carico di tutte le argomentazioni da lui svolte. Tuttavia, si deve tener presente che la manovra del tasso è una prerogativa del Ministro del tesoro. Il volere in questa sede, da parte della Commissione finanze e tesoro, condurre la mano del Ministro a stabilire i tassi da corrispondere ai depositi mi pare sia compiere opera pericolosa nei confronti della libertà che in questa materia si deve riconoscere al Governo.

Credo che l'onorevole Dugoni potrebbe accontentarsi delle assicurazioni che in questo momento gli do, cioè che il Ministro del tesoro si farà carico delle osservazioni fatte.

Ove poi l'onorevole Dugoni volesse presentare un ordine del giorno, lo pregherei di studiarlo attentamente, in modo da adottare una formula che salvaguardi non solo il diritto, ma anche la convenienza che il Ministro del tesoro ha di disporre con libertà in materia tanto delicata.

Credo che alla sensibilità molto avvertita dell'onorevole Dugoni non sfugga la forza delle mie argomentazioni.

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione che, quando venne in discussione per la prima volta questa proposta di legge, dall'onorevole Cavallari vennero fatte delle osservazioni, sia pure in linea molto più generale, identiche a quelle fatte oggi dall'onorevole Dugoni. Concluse l'onorevole Cavallari che la sua parte, di fronte alla necessità della ricostruzione, avrebbe votato a favore del provvedimento, anche in relazione alla recente legge sui danni di guerra che ha dato compiti considerevoli alla seconda Giunta del C. A.-S. A. S.

ANGIOY. Dall'esposizione fatta dall'onorevole Sottosegretario di Stato appare una flessione notevole fra l'afflusso dei depositi nello scorso anno e il primo semestre di quest'anno. Desidererei sapere se, nell'andamento del fenomeno, negli scorsi anni esisteva una costanza, cioè se la media del primo semestre si può ritenere idonea anche per il secondo semestre, oppure se, data la particolarità dei risparmi nel secondo semestre degli anni precedenti, non abbia a verificarsi un afflusso diverso, tale da modificare le deduzioni che noi ne traiamo.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1954

PELLA. Ho ascoltato con molto interesse le argomentazioni dell'onorevole Dugoni. Desidero dire, per una certa esperienza di carica, che qualsiasi Ministro del tesoro sente sempre la tentazione di migliorare i tassi di interesse della Cassa depositi e prestiti, perché ha bisogno che affluisca alla Cassa depositi e prestiti il maggior risparmio possibile. Ora, se il Ministro del tesoro si induce, come ha fatto nel dicembre scorso, ad apportare qualche modifica, significa che ha dovuto fare la somma algebrica fra il suo desiderio di non toccare i tassi e qualche altra considerazione. Penso che considerazioni vi siano state, ma forse non strettamente inerenti al cartello bancario, perché il cartello bancario, se sono bene informato, ha poi avuto ancora una gestazione laboriosa per diversi mesi. Quindi, se quella fosse stata la ragione determinante, credo che il Ministero del tesoro avrebbe aspettato l'ultimazione del cartello bancario.

Ho ragione di ritenere, invece, che in dicembre il Ministro del tesoro dell'epoca, che è l'attuale Ministro del tesoro, abbia finalmente accolto richieste che venivano rivolte, in tutte le assemblee della casse di risparmio ed anche delle banche popolari, al Tesoro perché non facesse concorrenza sul mercato del risparmio. Dobbiamo sottolineare che si trattava delle casse di risparmio, cioè di quegli istituti bancari che sono più popolari per il fatto che sono più vicini alla raccolta del piccolo risparmio a modesto investimento.

Vorrei, poi, chiedere all'onorevole Sottosegretario di Stato se non abbia notato delle ripercussioni favorevoli della riduzione dei tassi sui Buoni postali fruttiferi nella emissione dei buoni novennali del mese di gennaio. Io ritengo che una ripercussione favorevole sia stata perché una riduzione di tassi finisce sempre per avvantaggiare il collocamento di un titolo.

D'altra parte non penso che sia stata danneggiata la Cassa depositi e prestiti, perché mentre al 31 dicembre il Tesoro era debitore verso la Cassa depositi e prestiti di 1.112 miliardi, al 18 luglio è debitore soltanto di 1.060 miliardi. Sicché — ed è questa la conclusione a cui volevo arrivare — la Cassa depositi e prestiti in questi sei mesi ha avuto a disposizione non soltanto tutto il risparmio che le è affluito, ma ha avuto inoltre un rimborso di 52 miliardi da parte del Tesoro.

In conclusione, non mi sembra che la Cassa depositi e prestiti ne abbia sofferto. Piuttosto, è il Tesoro che deve chiedersi se ritiene di continuare su questa via di bassi

tassi di interessi, che comporterà probabilmente il rimborso alla Cassa depositi e prestiti per potere mantenere in vita una certa politica di investimenti.

Ecco le ragioni per cui credo che l'onorevole Dugoni non dovrebbe avere difficoltà a lasciare al Ministro del tesoro la possibilità di riconsiderare questa materia dei tassi alla stregua delle esigenze di tesoreria, in cui vi è fatalmente anche la considerazione delle esigenze della Cassa depositi e prestiti, perché ci avviamo sempre più a vedere la Cassa depositi e prestiti come una specie di allegato al vero bilancio dello Stato, cioè una parte di investimenti pubblici che, anziché trovare collocamento nel bilancio dello Stato, finiscono per avere collocamento nel bilancio della Cassa.

Vorrei aderire alla raccomandazione dell'onorevole Dugoni di fare in modo — e il Governo mi sembra sia su questa strada — di riportare sempre più la Cassa depositi e prestiti alla sua funzione di istituto. Ma questo significa che anche noi parlamentari dobbiamo dare il nostro aiuto. Ad esempio, troppe leggi speciali, soprattutto a favore delle città maggiori, finiscono per gravare sulla Cassa depositi e prestiti per due, cinque, dieci miliardi. Questo, se significa amore verso determinate città, finisce per essere una vera bastonata sulle possibilità della Cassa. Quindi, la mia adesione a questa raccomandazione significa anche ulteriore raccomandazione ad aiutare la Cassa a difendersi contro questi investimenti.

DUGONI. Ringrazio l'onorevole Pella delle cortesie informazioni sulle origini di quel provvedimento, informazioni che però lasciano sussistere alcuni interrogativi, fra cui il più importante è quello che il provvedimento, malgrado le operazioni che il Tesoro aveva indubbiamente previsto, non ha avuto un grande successo perché la Cassa depositi e prestiti è quest'anno in notevole ritardo di circa il 20-25 per cento sui propri investimenti rispetto all'anno precedente. Il che significa che la Cassa si trova anchilosata nel suo funzionamento dal provvedimento del dicembre scorso.

Invece di approvare un ordine del giorno che vincoli il Ministro, proporrei un ordine del giorno che consideri il ritorno agli scopi dell'istituto talmente importante da poter giocare in modo preminente sul tasso di interessi dei buoni postali fruttiferi.

Un ordine del giorno ispirato a tale criterio potrebbe essere accolto da tutta la Commissione e potrebbe incoraggiare il Mi-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1954

nistro a mettersi su una strada sulla quale deve fatalmente ritornare.

PELLA. Pregherei l'onorevole Dugoni di fare un ulteriore passo avanti e formulare l'ordine del giorno nel senso di richiamare l'attenzione del Ministro del tesoro sulle ripercussioni della riduzione del tasso rispetto all'afflusso dei depositi.

DUGONI. D'accordo.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ringrazio l'onorevole Pella per i chiarimenti che ha dato a completamento della discussione che si è fatta intorno alla Cassa depositi e prestiti.

In ordine alle considerazioni svolte dall'onorevole Dugoni, desidero osservare che è bene egli noti come intorno alla Cassa, proprio per effetto delle provvidenze che lo Stato ha disposto, siano venute aumentando le richieste. La Cassa depositi e prestiti non si è mai trovata come in quest'anno di fronte ad un ammontare così massiccio di richieste. Siamo in una fase di notevole espansione, alla quale dubito possa corrispondere, anche con una diversa politica dei tassi, una adeguata espansione dei risparmi e dei Buoni postali fruttiferi.

L'invito che viene rivolto al Governo dagli onorevoli Dugoni e Pella è accolto: esso conferma la preoccupazione che tutti noi abbiamo di salvaguardare la capacità e la funzionalità di questo istituto.

All'onorevole Angioy, che chiedeva se l'andamento dell'afflusso nella seconda parte del semestre è maggiore rispetto alla prima, devo onestamente dire che in questo momento non ho dati precisi per rispondergli. L'esperienza porta a rilevare nel mondo bancario, a proposito della formazione del risparmio in genere, che dopo il raccolto si realizza un maggiore afflusso di risparmio.

VALSECCHI. Riprendendo una felice espressione dell'onorevole Pella, che cioè il bilancio della Cassa, in fondo, può essere considerato come una specie di allegato del bilancio dello Stato, vorrei fare una osservazione.

Per la verità, ciò che ha detto l'onorevole Sottosegretario ha prospettato un panorama nuovo sul quale il Parlamento non è stato mai informato, nonostante che vi sia una Commissione di vigilanza parlamentare.

Vorrei, perciò, pregare la Presidenza della Commissione di fare presente al Governo se non sia possibile, nella presentazione del bilancio, rendere noti questi dati relativi alla Cassa depositi e prestiti.

PRESIDENTE. Do atto della sua richiesta che farò presente al Ministro del tesoro.

Pongo ora in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Dugoni:

« La IV Commissione (Finanze e tesoro) richiama l'attenzione del Ministero del tesoro sulla flessione delle disponibilità della Cassa depositi e prestiti, intervenuta a seguito della riduzione dei tassi di interesse sui Buoni postali fruttiferi operata col provvedimento 18 novembre 1953 ».

(È approvato).

Prima di passare all'esame degli articoli, pongo in votazione il nuovo titolo della proposta di legge: « Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (già seconda Giunta del C. A. S. A. S.) per lo svolgimento della sua attività a favore della ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di eventi bellici ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1:

« La seconda giunta del C. A. S. A. S. assume la denominazione di « Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione ».

Restano applicabili all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione le disposizioni della legge 25 gennaio 1953, n. 1, e quelle delle leggi anteriori riguardanti la seconda giunta del C. A. S. A. S. ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1954-1955 e fino all'esercizio finanziario 1964-65 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione, mediante utilizzo delle quote di ammortamento dei precedenti mutui accordati allo stesso Istituto, mutui fino all'ammontare annuo complessivo di lire 3 miliardi per ciascuno degli indicati esercizi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad accordare la garanzia dello Stato per l'ammortamento dei detti mutui per capitali ed interessi.

Ai mutui stessi si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409 ».

DE MARTINO CARMINE. Secondo quanto è stato detto, la concessione dovrebbe essere limitata a dieci anni, e non a 11 come risulta dal testo dell'articolo.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1954

PRESIDENTE. È esatto, allora invece dell'esercizio finanziario 1964-65, dovrà stabilirsi per l'esercizio finanziario 1963-64.

DUGONI. Io chiederei di sopprimere al primo comma le parole: « mediante utilizzo delle quote di ammortamento dei precedenti mutui accordati allo stesso Istituto ».

CAIATI, Relatore. Manifesto la mia perplessità di fronte a questa dizione dopo i chiarimenti dati dal rappresentante del Governo, poiché questa formula, così come proposta, porterebbe anche ad una riduzione che potrebbe essere anche notevole.

Se noi non vogliamo accettare la proposta Dugoni, perché vogliamo mantenere sempre l'agganciamento alla quota di rientri, però stabiliamo che nel primo anno il mutuo non sarà inferiore a 3 miliardi.

Faccio presente alla Commissione che ci sono domande per contributi per sconto di annualità per 27 miliardi, che è entrata in funzione la legge sui danni di guerra e che quindi questo ente per il finanziamento della ricostruzione, che è l'unico ente che pratica dei tassi bassi, soltanto di nome viene ad essere un ente idoneo a questa ricostruzione, però in effetti non ha i mezzi per corrispondere alle aspettative di coloro che confidano di poter finalmente vedere ricostruito l'immobile distrutto. È la povera gente che non riesce a trovare i finanziamenti, mentre gli abbienti vi riescono sempre.

DE' COCCI. Ritengo che le quote dovrebbero essere maggiori nei primi anni e minori verso il decimo anno. Potrei associarmi pienamente alle considerazioni degli onorevoli Pella e Dugoni, ma quando vi sono queste esigenze, occorre tenerle presenti. Ricordo che le casse di risparmio si guardano bene dal concedere mutui per la ricostruzione edilizia. Il Governo si deve preoccupare del problema e dove non può arrivare vi deve pensare la Giunta del C. A. S. A. S.

ARCAINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Gli onorevoli Caiati e De' Cocci hanno portato una voce in favore dell'U. N. R. R. A.-Casas; li ringrazio perché completano le dichiarazioni già fatte. Tuttavia devo richiamarmi alla illustrazione fatta e alle considerazioni sviluppate dall'onorevole Dugoni.

Si tratta di fare una scelta: vi sono necessità alle quali provvede l'U. N. R. R. A.-Casas e altre necessità alle quali provvedono direttamente i comuni in applicazione delle leggi che concedono loro i contributi.

Abbiamo trovato questa soluzione di equilibrio tra le diverse esigenze, che corrisponde

alle notizie che abbiamo sulla previsione delle necessità dell'U. N. R. R. A.-Casas.

In questo momento dobbiamo giudicare in ordine agli elementi che abbiamo di fronte a noi. Affermo che il Governo anche in questa circostanza ha fatto il massimo per rendersi conto delle reciproche esigenze, quindi prego di non insistere nel volere — alterando la formula studiata — mettere la Cassa depositi e prestiti nella condizione di dover provvedere a mutui all'U. N. R. R. A.-Casas in misura più larga di quanto previsto, a danno dei comuni.

SELVAGGI. Concordo con l'onorevole Dugoni sull'opportunità di eliminare questo legame che vi è tra il problema dell'ammortamento dei mutui precedenti e questi nuovi mutui concessi; perciò, sono d'accordo col suo emendamento soppressivo. Proponerei che l'ultima parte del primo comma fosse modificata nel senso che si parlasse di un mutuo per l'ammontare complessivo, nei nove anni, a decorrere dall'esercizio 1954-55 e fino all'esercizio 1962-63 di lire 30 miliardi così ripartiti: 5 miliardi nel primo anno, 4 miliardi nel secondo anno ecc. Questo perché le esigenze più notevoli si hanno attualmente.

DUGONI. Sono favorevole a questa proposta.

ARCAINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Prego la Commissione di considerare che quanto stabilito in questo articolo è il frutto di uno sforzo di conciliazione delle opposte esigenze. Mi pare che tutte le argomentazioni portate dall'onorevole Dugoni in ordine alle finalità della Cassa vengano trascurate, con l'adesione che si dà in questo momento a variare la distribuzione dei mutui da accordare nel decennio all'U. N. R. R. A.-Casas. Insisto perché il termine della erogazione di 30 miliardi nei dieci anni e nella misura di 3 miliardi all'anno sia mantenuto fermo.

PELLA. Desidero appoggiare la richiesta del Sottosegretario di Stato di mantenere la formula dell'utilizzo dei rientri e quindi, fino alla concorrenza dei 3 miliardi, utilizzare i rientri stessi. Perché, se effettivamente vogliamo difendere i fini tradizionali della Cassa depositi e prestiti, dobbiamo cercare di evitare tutti i maggiori rischi che le possono cadere addosso. Dobbiamo avere il coraggio di dire che i 3 miliardi, senza essere collegati ai rientri, possono significare effettivamente un nuovo maggior onere per la Cassa depositi e prestiti.

Se il Sottosegretario di Stato dice che di questo rischio se ne è occupato, io ho il dovere di tenerne conto.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1954

In secondo luogo mi sembra che, legando le due cose, noi diamo una maggiore energia alla procedura di rientro delle quote di ammortamento. Perché, la Cassa depositi e prestiti, quando sa di dover destinare questi rientri, può a sua volta farlo presente a quanti (e probabilmente qualche volta anche qualche parlamentare), nell'interesse di un qualche ente che ha avuto il prestito, andrebbero a richiedere delle proroghe, che possono più facilmente essere respinte se vi è questo legame con i nuovi investimenti.

Anche io sono per mantenere ferma la formulazione iniziale dell'articolo 2 e preghe-
rei i colleghi di aderirvi.

ANGIOY. Dichiaro di essere favorevole alla formula proposta dall'onorevole Selvaggi, perché mi pare che essa rechi un notevole vantaggio. In sostanza, se noi prevediamo cinque miliardi per il primo anno, quattro miliardi per il secondo e tre miliardi per gli anni successivi, oltre a risolvere i problemi più impellenti, noi veniamo forse a realizzare un risparmio. Ripeto, sono di avviso che sia opportuno accogliere la proposta dell'onorevole Selvaggi. In soli nove anni, noi potremmo realizzare il fine che si propone di raggiungere la legge. Praticamente, il divario si riferisce soltanto ai primi due anni.

DE' COCCI. Insisto affinché venga accolta la proposta dell'onorevole Selvaggi.

PRESIDENTE. L'onorevole Selvaggi ha presentato il seguente emendamento:

«Dopo le parole: Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione, *sostituire la rimanente dizione dell'articolo con la seguente:* «mutui fino all'ammontare di lire 30 miliardi così ripartiti: lire 5 miliardi per il primo anno, lire 4 miliardi per il secondo anno, lire 3 miliardi per gli anni successivi».

Con questo emendamento, il periodo di tempo nel quale devono essere impiegati i mutui si riduce a nove anni. Pertanto occorre sostituire alle parole «e fino all'esercizio finanziario 1964-65» le altre «e fino all'esercizio finanziario 1962-63».

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'emendamento Selvaggi.

(È approvato).

Pongo, ora, in votazione l'intero articolo 2 che con la modificazione introdotta dall'emendamento Selvaggi viene ad essere così formulato:

«A decorrere dall'esercizio finanziario 1954-1955 e fino all'esercizio finanziario 1962-63 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a

concedere all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione mutui fino all'ammontare di lire 30 miliardi così ripartiti: lire 5 miliardi nel primo esercizio; lire 4 miliardi nel secondo esercizio; lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad accordare la garanzia dello Stato per l'ammortamento dei detti mutui per capitali ed interessi.

Ai mutui stessi si applicano le disposizioni di cui al 3° e 4° comma dell'articolo 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3.

Ne do lettura:

«Il testo dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1948, n. 1515, è sostituito dal seguente:

«In caso di mancato pagamento alle scadenze, e decorso inutilmente il termine di 15 giorni, l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione è autorizzato a riscuotere in unica soluzione alla più prossima scadenza gli interessi e le quote di ammortamento dei mutui da esso concessi, mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte, con l'obbligo del non riscosso per riscosso e con le norme, la procedura e i privilegi vigenti per l'esazione delle imposte dirette, anche per quanto riguarda i diritti degli esattori».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Concessione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e soggetti a perdita per effetto della esecuzione del trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947. (Approvato dal Senato). (889).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Concessione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e soggetti a perdita per effetto della esecuzione del trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947».

L'onorevole Berzanti, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BERZANTI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 74 del trattato

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1954

di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, impone all'Italia di pagare, a titolo di riparazioni ad alcune potenze, che furono in guerra con essa, determinate indennità di ammontare precisato. L'articolo 79 dello stesso trattato fa altresì obbligo all'Italia di corrispondere a tutte le potenze alleate, o associate, in base a loro reclami, particolari indennizzi per lesioni specifiche di interessi causate dall'Italia alle potenze stesse e ai loro cittadini.

Gli articoli in questione consentono che il pagamento, sia delle riparazioni che dei reclami, venga assolto mediante occupazione da parte delle predette potenze dei beni dei cittadini italiani posti sul loro territorio e, come nel caso della Russia — sul territorio di determinati stati amici. Alcune potenze, se non ancora formalmente, praticamente si sono avvalse di detta facoltà; sicché le persone fisiche e giuridiche italiane che avevano beni, diritti ed interessi nel territorio di quelle potenze, sono state di fatto spogliate dei medesimi, venendo così a pagare con i loro beni privati un debito di guerra, dovuto invece da tutta la collettività nazionale.

Da ciò il dovere dello Stato italiano di riconoscere loro un indennizzo, dovere che è altresì sancito nello stesso trattato di pace, laddove è detto all'articolo 74, comma e): «che il Governo italiano si impegna ad indennizzare ogni persona fisica o morale i cui beni siano stati confiscati in seguito all'applicazione delle disposizioni del presente articolo relativo alle riparazioni», e, all'articolo 79, n. 3, «che il Governo italiano si impegna ad indennizzare i cittadini italiani i cui beni verranno confiscati in virtù del presente articolo ed ai quali tali beni non verranno restituiti».

Il Governo, e ciò si evince da tutto il contesto del presente disegno di legge sottoposto all'approvazione del Parlamento, ritiene che nella fattispecie non si abbia un diritto soggettivo al risarcimento. Qui giunti, occorre porsi la domanda se, a questo dovere — come sopra configurato dello Stato italiano — corrisponda, per contro, a favore delle persone fisiche e giuridiche, di cui trattasi, un vero e proprio diritto soggettivo perfetto al risarcimento dei danni subiti, o soltanto un interesse, sia pure importante, ma valevole se in quanto riconosciuto e protetto dallo Stato.

Dello stesso avviso, come risulta dalla pregevole relazione del senatore Tomè, si è manifestata la V Commissione permanente finanze e tesoro del Senato, e nello stesso modo il Senato stesso, che nella seduta del 17 maggio

1954 ha approvato sostanzialmente, salvo poche modifiche, il testo del disegno di legge. Per gli argomenti che possono essere utili ai fini di una computazione della tesi del diritto soggettivo, rinvio alla citata relazione del senatore Tomè. Per parte mia, io ritengo che siccome l'obbligo al risarcimento posto negli articoli 74 e 79 del trattato di pace è il corrispettivo dell'utilizzo che del bene è stato fatto ai sensi del trattato, può tutto al più aversi discussione circa l'esistenza di un diritto soggettivo solo e nel caso e nei limiti in cui tale utilizzo sia formalmente avvenuto; non mai, ed è purtroppo allo stato attuale delle cose il caso generale, quando per mancanza di accordi sui valori da attribuire ai beni confiscati fra le potenze straniere e lo Stato italiano tale utilizzo formale non abbia avuto ancora luogo.

In questo caso — dice il senatore Tomè — ed io concordo con lui — i danneggiati sono sfornti di mezzi per intervenire. Restano in uno stato di aspettativa ed il loro interesse può essere valorizzato e reso attuale solo dallo Stato. Non dimentichiamo che in queste condizioni si trovano attualmente i beni perduti in Ungheria, Bulgaria e Romania, essendo sospese le trattative con la Russia; i beni perduti in Albania, non essendo stato possibile allacciare alcuna trattativa con detto Stato; e i beni perduti in Jugoslavia ed in Etiopia, non essendoci in detti Stati alcun accordo, ma solo un inizio di trattative.

Di fronte a questa situazione, che, ripeto, è ancora la situazione generale, non si può certo parlare di diritti soggettivi; tuttavia, non sarebbe giusto che lo Stato negasse un riconoscimento agli interessi di quelle persone fisiche e giuridiche italiane che per effetto del trattato sono state di fatto private dei loro beni, senza speranza di reintegrazione.

Indipendentemente dalla ragione giuridica, vi è qui una ragione morale che bisogna soddisfare. Ed ecco, dunque, il presente disegno di legge in cui la corresponsione dell'indennizzo, pure essendo effettuata a titolo di concessione, tende a coincidere, quanto alla misura, con il valore dei beni perduti, calcolato in relazione ai valori correnti alla data di entrata in vigore del trattato di pace per ciascun paese, restando escluso il lucro cessante.

Qual'è l'onere complessivo a cui va incontro lo Stato italiano con il presente disegno di legge? Non è possibile stabilire l'importo preciso, perché la determinazione delle valutazioni dei beni da indennizzare ancora non si conosce.

Un dato indicativo ma solo approssimativo, è quello delle denunce effettuate dagli interessati ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 luglio 1950, n. 590. L'ammontare di dette denunce è di lire 240 miliardi così suddiviso: Etiopia, miliardi 124; Albania, miliardi 24; Jugoslavia, miliardi 12; Grecia, miliardi 1 e 700 milioni; Russia, miliardi 62 e 400 milioni; Stati Uniti d'America, 4 miliardi, ecc.

Devesi però tener conto che molte denunce non riguardano i beni di cui trattasi e, quindi, sono state trasferite alla competenza dei danni di guerra e che gran parte delle altre denunce sono per importi superiori al vero. Così, che si può prevedere che l'importo totale degli indennizzi non supererà i 100 miliardi di lire, come è stato articolato il disegno di legge in esame.

Nell'articolo 1 del disegno di legge si stabilisce l'autorizzazione alla concessione degli indennizzi, a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane i cui beni e diritti all'estero siano perduti per effetto degli articoli 74 e 79 del trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate ed associate, o di altri accordi internazionali connessi con detti articoli del trattato.

Inoltre, la determinazione dell'indennizzo per ciascun interessato viene effettuata dalle commissioni amministrative di cui all'articolo 3, che lo fissaranno sulla base delle valutazioni singole stabilite negli accordi conclusi con gli Stati interessati.

L'articolo 2 regola le concessioni di indennizzi nei casi in cui non sia intervenuto alcun accordo internazionale, per cui il valore dei beni viene stabilito dalle commissioni previste dall'articolo 3 tenuto conto delle eventuali valutazioni fatte dagli Stati interessati nel corso dei negoziati sia pure non conclusi e degli accertamenti fatti dalla amministrazione sulla base delle indicazioni fornite dagli interessati e in relazione ai valori correnti all'entrata in vigore del trattato di pace per ciascun paese, restando escluso il lucro cessante.

Nell'articolo 3, inoltre, si provvede a stabilire la formazione e i criteri del funzionamento delle commissioni amministrative che dovranno determinare la misura degli indennizzi.

Con l'articolo 4 si stabiliscono le modalità di votazione in seno alle commissioni e si precisa che le determinazioni delle stesse sono definitive.

L'articolo 5 prevede nella somma di un milione l'ammontare massimo di un indennizzo pagabile in contanti.

L'articolo 6 fissa nella misura massima del 30 per cento l'ammontare degli anticipi da corrispondere agli interessati, quando non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo. Mi riservo, poi, nel corso della discussione generale, di presentare alcuni emendamenti di carattere sostanziale. Debbo osservare, riferendomi all'articolo 3, che questo articolo prevede anche il funzionamento delle commissioni amministrative che dovranno determinare la misura degli indennizzi, e ciò comporta praticamente l'istituzione di una nuova magistratura, la quale potrebbe avere anche un carattere definitivo.

Tuttavia, questo è in contrasto con le norme fondamentali della Costituzione, ecco perché io vorrei proporre un emendamento per il quale l'organo competente a stabilire la determinazione degli indennizzi, dovrebbe essere il Ministero del tesoro, sentito il parere di queste commissioni di carattere amministrativo.

Per quanto riguarda, poi, l'articolo 5, che prevede in lire un milione l'ammontare massimo dell'indennizzo pagabile in contanti, io proporrei che questa parte in contanti di versamento sia elevata almeno a 5 milioni. Per quanto riguarda l'articolo 6 che prevede, come ho già detto, la concessione di acconti nella misura del 30 per cento degli indennizzi liquidabili, io proporrei che detta misura sia portata dal 30 al 50 per cento. Con questi emendamenti e con altri di carattere formale che presenterò nel corso della discussione, tenendomi a disposizione dei colleghi per tutti quegli ulteriori chiarimenti che essi ritenessero di chiedermi, prego gli onorevoli colleghi di voler approvare il disegno di legge sottoposto al nostro esame, il quale riveste un'estrema delicatezza e la cui approvazione è attesa con tanta ansia da tutti gli interessati, taluni dei quali vivono nella più squallida miseria.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il disegno sottoposto al nostro esame all'articolo 3 prevede la costituzione di apposite commissioni amministrative per la determinazione degli indennizzi da corrispondere agli interessati e all'articolo 4 stabilisce che le deliberazioni di dette commissioni sono definitive. Sicché si dà un carattere di atto amministrativo definitivo alle deliberazioni di queste commissioni. Ora, la questione è stata a fondo esaminata dalla Camera proprio in occasione della formazione delle commissioni relative al risarcimento dei danni di guerra. È presente il collega onorevole

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1954

Ghislandi e può ricordare le argomentazioni che si fecero intorno alla costituzione di queste commissioni e quanto disse il relatore di quella legge in Commissione, e poiché in questi casi si tratta sempre di atto amministrativo, è logico che l'emanazione del provvedimento spetti al capo dell'amministrazione competente, provvedimento il quale ha appunto un carattere definitivo in quanto promana dall'organo supremo. Quindi, è assolutamente necessario che la legge venga modificata per una ragione di carattere costituzionale, perché l'articolo possa essere inquadrato nella norma prevista all'articolo 102 della Costituzione. Debbo altresì rilevare agli onorevoli colleghi che, in virtù delle disposizioni del Regolamento della Camera, noi non possiamo approvare in sede legislativa una legge che disponga in materia tributaria. Infatti, il provvedimento di legge in esame all'articolo 5, a proposito dello speciale prestito denominato « Debito redimibile 5 per cento per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace », prevede tutta una serie di esenzioni di carattere tributario che di solito circonda l'emissione dei prestiti; tuttavia, noi potremmo anche decidere su questo punto in sede legislativa, ma l'articolo 7 del disegno di legge stabilisce che « gli atti occorrenti per il conseguimento degli indennizzi e delle anticipazioni, nonché gli atti relativi ad eventuali atti di cessione degli indennizzi o delle anticipazioni stesse, anche parziali, a favore di istituti di credito, sono esenti da tasse di bollo, salvo le cambiali ed altri effetti di commercio e da imposte di registro ». Ora, mi sono dato cura di vedere la legge sui danni di guerra, la quale all'articolo 67 stabilisce che la denuncia dei danni, i documenti giustificativi, gli atti della procedura di liquidazione, gli atti e i contratti per l'attuazione della presente legge nonché i mutui e gli atti di cessione degli indennizzi e dei contributi a favore di chiunque stipulati sono esenti dalle tasse di bollo, ad eccezione di quelle sulle cambiali e di concessione governativa e dai diritti catastali. Detti atti — prosegue l'articolo 67 — ove vi siano soggetti, scontano solo le imposte di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari ed assimilati, nonché i diritti o i compensi spettanti agli uffici del registro, del catasto e delle imposte dirette. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà. Come si vede, noi ci troviamo nella impossibilità di decidere in Commissione in sede legislativa su questa materia, e quindi si impone il rinvio all'Assemblea.

Inoltre, vi è l'altra questione, in materia di danni di guerra, che riguarda le anticipazioni. Noi sappiamo che le anticipazioni sono state autorizzate fino all'ammontare del 50 per cento della liquidazione provvisoria, cioè si tratta di una liquidazione cautelativa che fa l'amministrazione in attesa della liquidazione definitiva. Ma vorrei far rilevare che, a proposito di questa questione, si può anche risalire ad una legge particolare e precisamente a quella che riguarda « Norme in materia di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni dalle forze armate alleate ». Anche in questa legge le anticipazioni sono fissate nella misura del 50 per cento. Sicché il ricordo della legge generale sui danni di guerra e quello della legge particolare relativa agli indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento, ci induce a ritenere che abbiamo ormai un sistema regolatore anche in questa materia di anticipazioni e che quindi, come ha detto anche l'onorevole relatore, sarebbe il caso di fissare anche per questa legge, per quanto riguarda le anticipazioni, la misura del 50 per cento.

Concludendo, la materia è urgente e riveste particolare delicatezza e si rende necessario che il provvedimento sia rinviato all'Assemblea anche in ordine alla questione dell'articolo che riguarda l'esenzione dalle imposte di bollo e di registro. Noi potremmo chiedere che il disegno di legge in esame venga assegnato alla nostra Commissione in sede referente, tanto più che è stata già fatta la relazione.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Folchi ed altri: Concessione della tredicesima mensilità a favore di invalidi di guerra di prima categoria. (517).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Folchi, Marazza, Negrari e Villa: « Concessione della tredicesima mensilità a favore di invalidi di guerra di prima categoria ».

Prego il relatore, onorevole Chiaramello, di svolgere la sua relazione su questa proposta di legge.

CHIARAMELLO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge sottoposta al nostro esame prevede la

concessione della tredicesima mensilità a favore di invalidi di guerra di prima categoria che abbiano perduto il cento per cento della capacità lavorativa e che non svolgano comunque attività lavorativa. Il provvedimento riguarda poche migliaia di unità che hanno come loro unico mezzo di sostentamento la pensione concessa dallo Stato. Il proposito di venire incontro a questa categoria di minorati di guerra è dimostrato dal fatto che con decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 37, si istituì una indennità fissa di lire 20.000 da corrispondere ogni anno. I motivi per cui fin da allora non potè essere accolta integralmente l'aspirazione di questi minorati di guerra sono da ricercarsi nell'impossibilità dell'erario di aderire in quel momento alle richieste dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra ed infine dalla considerazione che analoga concessione potesse essere richiesta dagli altri pensionati dello Stato. Ora, questi motivi sono caduti e sarebbe quindi opportuno accogliere la richiesta di questa benemerita categoria di cittadini che hanno sacrificato se stessi alla patria. Ritengo anche che si debba discutere il testo originale proposto dall'onorevole Folchi. Per quanto riguarda, poi, la somma occorrente per coprire la spesa, il Governo ci ha detto che occorre un miliardo e 200 milioni. Io sono convinto che la spesa non superi il miliardo. Tuttavia bisogna reperire questo miliardo e la soluzione più semplice potrebbe trovarsi in una nota di variazione. L'accoglimento di questa aspirazione si rende necessario anche in considerazione delle pressioni che sono state fatte direttamente e indirettamente dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, tanto che a questo proposito ci sono stati dei colloqui a Montecitorio e alla Presidenza del Consiglio. Ripeto, la somma occorrente alla copertura potrebbe essere reperita attraverso una nota di variazione, tanto più, che proprio in questi giorni abbiamo avuto la lieta notizia dall'onorevole Ministro delle finanze che le entrate dello Stato sono in aumento. Prego, quindi, gli onorevoli colleghi e l'onorevole rappresentante del Governo di voler dare la loro adesione alla proposta di legge, che è attesa con particolare ansia dagli interessati.

PRESIDENTE. Se ho ben compreso quanto ha detto l'onorevole relatore, ai fini della copertura della spesa, si renderebbe opportuno rinviare la discussione della proposta di legge e, nello stesso tempo, si intende proporre al Governo di inserire la copertura

della spesa nella prossima nota di variazione che mi risulta essere in compilazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

WALTER. Io non sono affatto convinto che la spesa prevista per la copertura di questa legge raggiunga la cifra di un miliardo e 200 milioni, anche in considerazione del fatto che l'indennità fissa di lire 20.000 riguarda soltanto gli invalidi di guerra di prima categoria e non riguarda coloro che invece, pur essendo invalidi di guerra, svolgono una qualsiasi attività lavorativa. Quindi, anche considerando l'indennità fissa di 20.000 lire l'anno, siamo ben lontani dalla cifra di un miliardo e 200 milioni quale è quella che ci è stata indicata. Inoltre, non ritengo neppure che si debba ricorrere ad una nota di variazione perché la copertura della spesa può essere benissimo trovata nel capitolo che riguarda le pensioni di guerra, capitolo che non ha uno stanziamento fisso. Oggi che abbiamo un Sottosegretario di Stato per le pensioni di guerra, il quale non fa altro che emettere decreti negativi, certamente avremo maggiori disponibilità per fare fronte a questa spesa derivante dalla concessione della tredicesima mensilità agli invalidi di guerra di prima categoria. Con il sistema adottato dal Sottosegretario di Stato per le pensioni di guerra noi avremo un risparmio annuo del 50 per cento. Noi siamo favorevoli alla proposta di legge e nello stesso tempo riteniamo che non sia sufficiente a garantire la tredicesima mensilità a tutti coloro che già fruibano dell'indennità di 20.000 lire *una tantum*. Inoltre, noi non possiamo fare a meno di rilevare che avrebbero diritto a questa tredicesima mensilità anche gli altri invalidi appartenenti alle altre categorie, come, ad esempio, coloro che hanno perduto l'uso degli arti, di un braccio, di una gamba, oppure che hanno perduto un figlio che rappresentava il sostentamento della famiglia. Noi vogliamo che la tredicesima mensilità sia estesa a tutte le categorie dei pensionati di guerra.

FOLCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero fare brevi considerazioni sulla mia proposta di legge, sulla quale, del resto, ha già riferito l'onorevole relatore. Il principio di corrispondere un'indennità, sia pure chiamandola indennità fissa di 20.000 lire, era già stato accolto nel 1948 dietro le pressioni dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra alla quale mi onoro di appartenere. Si disse indennità, ma evidentemente non era altro che la tredicesima mensilità che doveva essere corrisposta a questa categoria di invalidi di guerra. Quindi con

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1954

questa proposta di legge non si fa altro che venire definitivamente incontro a quella che è sempre stata l'aspirazione degli invalidi di guerra di prima categoria; il che non pregiudica tuttavia che la tredicesima mensilità possa essere anche estesa agli altri pensionati di guerra. Questo concetto fu già svolto in passato dal Ministro del bilancio. In sostanza, la proposta di legge è alquanto circoscritta, se si pensa che la tredicesima mensilità è corrisposta dai datori di lavoro ai loro dipendenti. Non è giusto, quindi, che coloro che sono inabili al lavoro per cause di guerra debbano essere esclusi da questo beneficio. Del resto si tratta di portare l'assegno delle 20.000 lire fino al limite della tredicesima mensilità, anche in considerazione, ripeto, che l'indennità fissa di 20.000 lire costituiva un parziale accoglimento delle aspirazioni della categoria. Rimane il problema della copertura della spesa. Potrei dire che non vi dovrebbero essere difficoltà di carattere contabile quando si tratta di fare giustizia. Qui non si tratta di rivalutare una indennità, si tratta soltanto di sanzionare un principio che è già stato riconosciuto nei confronti di altre categorie. Per quanto riguarda la copertura della spesa, io penso che il suggerimento dell'onorevole relatore potrebbe essere accolto e ritengo anche si possa far fronte alla spesa con i fondi già a disposizione. Io penso che non possa essere la questione di 100 milioni più o in meno ad impedire l'accoglimento di una così giusta richiesta, quale è quella avanzata dalla categoria degli invalidi di guerra di prima categoria. Mi auguro, quindi, che la proposta di legge possa essere accolta e avere attuazione al più presto.

VALSECCHI. L'onorevole Presidente, se ho ben compreso, riallacciandosi a quanto ha detto l'onorevole relatore, proporrebbe di rinviare la discussione della proposta di legge e di proporre al Governo di reperire la copertura della spesa derivante dall'attuazione della legge stessa. A me sembra che a questo punto sia nato un equivoco, perché tutto questo potrebbe equivalere ad una approvazione della proposta di legge senza discussione.

PRESIDENTE. Nessuna approvazione, senza prima aver discusso la proposta di legge e senza che si sia prima provveduto alla copertura della spesa.

VALSECCHI. A me pare che prima sia necessario discutere sul merito della proposta di legge e poi vedere il caso se sia opportuno incaricare il Governo di reperire la copertura della spesa derivante dall'applicazione della legge.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io proporrei di aggiungere un secondo articolo all'articolo unico della proposta di legge: « Il Ministero ha facoltà di provvedere con una nota di variazione sugli stanziamenti, ecc.... ».

PRESIDENTE. Ma questo non risolve la questione, perché non si può sapere come il Governo intenda distribuire queste note di variazione.

WALTER. So che il Governo ha 115 miliardi disponibili per le pensioni di guerra. È evidente che da questi 115 miliardi si potrebbero trarre i mezzi per far fronte alla applicazione di questa legge.

PRESIDENTE. Questa è una sua opinione.

PIERACCINI. Forse l'onorevole Walter ci ha aperto una via di uscita, perché, se è vero che il capitolo relativo alle pensioni di guerra è stato aumentato, la spesa di un miliardo o presso a poco che deriva dall'applicazione di questa legge, può benissimo essere fronteggiata da questo stesso capitolo.

PRESIDENTE. Tuttavia, noi dobbiamo, come ha osservato l'onorevole Valsecchi, discutere il merito della legge.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Gli onorevoli colleghi che hanno preso la parola in questa discussione hanno tutti dato per acquisito il principio della corresponsione della tredicesima mensilità ai mutilati di prima categoria. Ora, ho il dovere di informare la Commissione che i provvedimenti già adottati dal Parlamento non autorizzano a dare per acquisito questo principio. E, se mi permettono, io devo un po' risalire alle origini di questa « indennità » che l'onorevole proponente vorrebbe trasformare da indennità speciale annua nella corresponsione della tredicesima mensilità. La richiesta della tredicesima mensilità da parte della Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra risale al 1947, ma già allora non si poté aderire, malgrado ogni buon volere, alla richiesta. E a questo punto non posso che apprezzare la logica dell'onorevole Walter quando osserva che la tredicesima mensilità, richiesta dai mutilati di prima categoria, dovrebbe anche essere corrisposta ai mutilati della sesta come delle altre categorie.

GEREMIA. Su questo punto vi sarebbe da discutere.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Quando nel 1948 si istituì per questa categoria di minorati di guerra l'indennità fissa di lire 20.000, si escluse nel modo più

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1954

certo di chiamarla tredicesima mensilità; non solo, ma quando nel febbraio 1953 venne discusso in Parlamento il problema della corresponsione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni ordinarie, non venne concesso lo stesso beneficio agli invalidi di guerra, e si ravvisò preferibile migliorare con la legge 11 aprile 1953, n. 263, gli assegni necessari annessi alle pensioni di guerra destinando a tale scopo una somma di gran lunga superiore all'onere che sarebbe derivato dalla corresponsione della vera e propria tredicesima mensilità ai pensionati. Mentre infatti la concessione della tredicesima mensilità ai pensionati di guerra avrebbe comportato un onere di circa otto miliardi, la spesa derivante dalla citata legge n. 263 è stata per l'esercizio 1954-55 di circa 17 miliardi e 400 milioni, e, a sviluppo completo, supererà i 45 miliardi annui. Per tale ragione nella scorsa legislatura venne respinta dalla Camera la mozione presentata dall'onorevole Polano, intesa a corrispondere la tredicesima mensilità ai pensionati di guerra. Devo aggiungere che l'indennità concessa nel gennaio 1948, nella misura di lire 20.000, venne inclusa dalla legge n. 648, ma rimase fermo il concetto di indennità speciale annua. Di fronte alla richiesta di corrispondere la tredicesima mensilità agli invalidi di prima categoria, osservo che la tredicesima mensilità è collegata ad un rapporto di impiego, ragione per la quale il Governo non ritiene di poter accogliere il principio della corresponsione della tredicesima mensilità ai pensionati di guerra. Nel caso si dovesse accogliere questo concetto, nessuno può nascondersi che il riconoscimento della tredicesima mensilità ad una categoria verrebbe immediatamente invocato dalle altre categorie. Anche volendo limitare il riconoscimento della tredicesima mensilità alla categoria degli invalidi di guerra, ci si troverebbe di fronte ad un onere veramente cospicuo. E, perché sia ancora più chiara la questione, faccio presente che il numero dei mutilati di prima categoria raggiunge il numero di 43.954. Tenuto conto che circa i nove decimi dei suddetti invalidi non svolgono un'attività lavorativa e considerato che con la concessione di che trattasi essi fruirebbero di un beneficio medio di lire 38.000, l'onere che apporterebbe la concessione della tredicesima mensilità sarebbe di circa un miliardo e mezzo all'anno. Nessuno vorrà attribuirmi l'intenzione di non voler comprendere il merito degli invalidi di prima categoria, ma si devono pur tener presenti le possibilità finanziarie dello Stato. A questo proposito desidero

indicare quale è il trattamento mensile netto spettante ai sottufficiali e militari di truppa invalidi di guerra di prima categoria: prima categoria senza super-invaldità, lire 33.049; prima categoria con super-invaldità, lettera g), lire 55.959; lettera f), lire 60.017; lettera e), lire 62.226; lettera d), lire 68.509; lettera c), lire 70.917; lettera b), lire 79.292; lettera a-bis), lire 91.009; lettera a), lire 99.009.

Ai suddetti importi vanno aggiunti, se dovuti, l'assegno di cura (di lire 7.000 mensili), l'aumento annuo di lire 3.000 per ogni figlio a carico, l'indennità speciale annua di lire 20.000 e l'assegno per cumulo di infermità (variabile da lire 8.400 a lire 200.000 annue).

Ho voluto citare queste cifre perché mi pare che possano meglio chiarire la situazione, specie in ordine alla richiesta dell'onorevole Folchi di considerare, mi pare, la tredicesima mensilità come una rivalutazione della indennità annua. Ora, se si trattasse di una rivalutazione, è evidente che essa dovrebbe esser fatta in primo luogo nei confronti delle categorie più basse, cioè di quelle che godono un trattamento economico più modesto nei confronti delle altre. Gli onorevoli colleghi sanno anche che al Senato è stata presentata una proposta di legge in merito, nei confronti della quale il Governo dovrà prendere posizione.

Il Governo ha la coscienza di aver compiuto, a favore della benemerita categoria dei mutilati, tutto quello che era possibile, tenendo presenti anche le condizioni dell'erario. Ci auguriamo di fare ancora di più nei confronti di questi nostri fratelli che spesso sono stati vittime di mutilazioni gravissime, ma non possiamo aderire alla richiesta del riconoscimento della tredicesima mensilità, riconoscimento che ci porterebbe completamente fuori da quelle che sono le possibilità del nostro bilancio. Invito, quindi, la Commissione finanze e tesoro a voler considerare con particolare attenzione le argomentazioni che io ho illustrato.

GEREMIA. A me pare che sia preoccupazione del Governo di non addivenire alla fissazione di un diritto alla tredicesima mensilità da parte di questa categoria di pensionati di guerra, poiché ritiene che questa tredicesima mensilità non sia altro che una integrazione del salario percepito da coloro che esplicano una attività lavorativa. Tuttavia a me sembra che bisogna, per chiarire il concetto, ritornare alla vecchia definizione che si può dare alla pensione di guerra che io personalmente considero come un risarci-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1954

mento per le sofferenze sofferte e come compenso per gli atti di valore compiuti. Ragione per cui, a mio avviso, tutte le categorie di mutilati dovrebbero godere, secondo la gravità della mutilazione e dell'infermità, pari trattamento, anche perché coloro che sono in grado di prestare una attività lavorativa possono fruire di questa integrazione di salario. Inoltre, vi è da rilevare che noi non abbiamo possibilità di offrire a tutti un lavoro, per consentire a questi pensionati di poter godere di una retribuzione. Quindi, la pensione per costoro rappresenta esclusivamente, nella maggioranza dei casi, un assegno alimentare, una prestazione sostitutiva del salario. Ecco perché, condividendo l'avviso del Governo, la definizione di tredicesima mensilità è concepibile per coloro che percepiscono una retribuzione, mentre per i pensionati di prima categoria, l'indennità che essi percepiscono, non è altro che il risarcimento dei danni sofferti e costituisce quindi una prestazione sostitutiva del salario. Devo anche osservare che appunto per questo la tredicesima mensilità può essere data senza timore. Inoltre, non posso accogliere la proposta avanzata dall'onorevole Walter, in quanto solo per la prima categoria la pensione può essere considerata come salario o come assegno alimentare.

PIERACCINI. Senza affrontare la questione della natura giuridica dell'assegno che percepiscono gli invalidi appartenenti alla prima categoria, devo riconoscere, come ha detto l'onorevole Geremia, che questa benemerita categoria di pensionati, di fatto vive con la pensione e inoltre è praticamente inabile a qualsiasi lavoro. In sostanza, la pensione per questa categoria di pensionati rappresenta il salario. D'altro canto il principio della tredicesima mensilità è un principio che è ormai entrato nella nostra legislazione, non solo per quanto riguarda il salario o lo stipendio, ma anche per quanto riguarda la pensione. Secondo l'osservazione dell'onorevole Geremia, poi, le altre categorie di invalidi, che percepiscono la pensione di guerra, si trovano in una posizione diversa da quella dei mutilati appartenenti alla prima categoria. Vorrei osservare che il Governo non può respingere la richiesta solo perché, se dovesse accoglierla limitatamente a questa categoria, tutte le altre categorie si farebbero avanti per ottenere analoga concessione. Io penso che tutte le categorie abbiano diritto a questo riconoscimento, si tratta semplicemente di un problema che dovrà essere esaminato e attuato gradualmente nel tempo.

Ora, questo motivo non ci può impedire di innovare la nostra legislazione in questa materia, anche se dobbiamo tener presenti le ragioni della copertura...

GEREMIA. Però si potrebbe dare il caso, qualora il concetto della tredicesima mensilità venisse estesa a tutte le categorie di invalidi che fruiscono di pensione di guerra, che uno stesso pensionato potrebbe venire a percepire due volte la tredicesima mensilità applicando una attività lavorativa.

PIERACCINI. Ripeto, il problema dovrebbe essere esaminato e graduato nel tempo. Faccio osservare agli onorevoli colleghi che si tratta di una questione di principio e noi non possiamo trincerarci dietro la questione della copertura. Sta di fatto che la prima categoria di mutilati e di invalidi di guerra gode soltanto della pensione che rappresenta l'unica fonte di vita per questi cittadini che tutto hanno dato alla patria. Pregherei l'onorevole Presidente di voler dar lettura dell'articolo che abbiamo presentato, anche per evitare che la discussione di questa proposta di legge sia ancora una volta rinviata.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ritengo che non sia il caso di soffermarsi oltre su una discussione teorica intorno al concetto di tredicesima mensilità. Sta di fatto che con la legge precedente è stato dato un assegno speciale di 20.000 lire e la questione non è stata risolta. Se noi potessimo giungere al risultato pratico di adeguare ad una nuova cifra questo assegno, avremmo risolto la questione senza impelagarci in una questione di carattere teorico che potrebbe avere la sua importanza qualora si pervenisse al riconoscimento vero e proprio della concessione della tredicesima mensilità anche nei riguardi delle altre categorie dei pensionati di guerra. Io penso che non resti altro che aderire alla proposta dell'oratore, onorevole Chiaramello, e cioè di rinviare la discussione della proposta di legge per consentire di trovare la copertura. L'onorevole Chiaramello ha proposto di chiedere al Governo che la copertura relativa alla proposta di legge sia inserita nella prossima nota di variazione. Gli onorevoli Pieraccini, Walter e Ghislandi invece hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo: « La somma di 127 miliardi e 500 milioni prevista nel capitolo n. 665 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1954-55 del Ministero del tesoro è ridotta a lire 126 miliardi ». L'onorevole Pieraccini, in altri termini, propone la riduzione del capitolo che riguarda le pensioni di guerra per

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1954

destinare la differenza alla copertura della spesa derivante dall'applicazione di questa proposta di legge. Quindi, dovendosi reperire la copertura, io ritengo che si debba dare incarico all'onorevole Chiaramello, relatore, di prendere accordi con l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro, per reperire la copertura della spesa di questa proposta di legge, senza attribuire il carattere di tredicesima mensilità all'assegno che si dovrà corrispondere ai mutilati ed agli invalidi appartenenti alla prima categoria.

ROSINI. Onorevoli colleghi, a me sembra strano che si voglia far intravedere la possibilità di approvare la proposta di legge nel merito senza affrontare la questione di principio. Mi riservo, tuttavia, in altra occasione, di parlare su questo aspetto della questione. Per quanto riguarda la copertura, vorrei far osservare agli onorevoli colleghi che la proposta formulata dall'onorevole relatore a me sembra inaccettabile, soprattutto perché noi non sappiamo in che cosa consisterà questa nota di variazione...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, io mi permetto di ricordare che quando viene presa l'iniziativa di proporre una legge che comporta una spesa, è il proponente ad indicare la copertura e non il Governo.

ROSINI. Ma non può essere ammissibile che il relatore suggerisca al Governo di inserire in una nota di variazione la spesa che potrebbe derivare dall'attuazione di questa proposta di legge! È questa una questione di principio che investe la serietà dei lavori della IV Commissione, e la proposta dell'onorevole Pieraccini è l'unica possibile di fronte alla quale oggi si trovi la Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dopo le considerazioni che sono state fatte, sarei d'avviso di rinviare la discussione e di dare mandato all'onorevole relatore di esaminare la proposta dell'onorevole Pieraccini.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Autorizzazione al Fondo massa della Guardia di finanza a sostenere l'ulteriore spesa di lire 75.000.000 per la costruzione di un edificio da destinare a sede per un collegio per i figli e per gli orfani dei militari del Corpo »
(Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1000):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	31
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

DE' COCCI ed altri: « Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (già seconda Giunta del C.A.-S.A.S.) per lo svolgimento della sua attività a favore della ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di eventi bellici ». (311).

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	33
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Andò, Assenato, Belotti, Berzanti, Bigi, Caiati, Chiaramello, Castelli Avolio, Coggiola, De Martino Carmine, De Martino Francesco, Ferreri Pietro, Gennai Tonietti Erisia, Geremia, Ghislandi, Guggenberg, Malvestiti, Marotta, Napolitano Giorgio, Nicoletto, Pieraccini, Raffaelli, Ricci Mario, Roselli, Rosini, Salizzoni, Schiratti, Scoca, Sedati, Selvaggi, Valsecchi, Ronza, Turnaturi, Vicentini e Walter.

La seduta termina alle 13.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI